



SENTENZA - 92/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

TERZA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Tammaro MAIELLO

Presidente

Anna BOMBINO

Consigliere

Quirino LORELLI

Consigliere

Antonio PALAZZO

Consigliere - relatore

Carola CORRADO

Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello iscritto al n. 60357 del ruolo generale, proposto da:

- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (I.N.P.S.),

in persona del rappresentante legale *pro tempore*, con sede a Roma, in

via Ciro il Grande n. 21 (C.F. 80078750587), rappresentato e difeso,

dagli Avv.ti Lidia Carcavallo (C.F. CRCLDI68C66E839U; p.e.c.:

avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it), Antonella Patteri (C.F.

PTTNIN160E49D665K; p.e.c.: avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.

it), Giuseppina Giannico (C.F. GNNGPP70B67D883T; p.e.c.:

avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it) e Sergio Preden (C.F.

PRDSRC72L16H501O; p.e.c.: avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it),

come da procura speciale in calce al ricorso in appello, ed elettivamente

	domiciliato negli uffici dell'Avvocatura centrale dell'Istituto a Roma,	
	in via Cesare Beccaria n. 29.	
	- appellante -	
	contro	
	- XX, nato a XX) il XX XX (C.F.	
	XX), e residente a XX (XX),	
	XX XX, rappresentato e difeso, giusta procura in atti,	
	dall'Avv. Claudio Parisi (C.F. PRSCLD75L03G793J;p.e.c.:	
	claudioparisi@avvocatinapoli.legalmail.it), ed elettivamente	
	domiciliato a Roma, in via del Serafico n. 106 presso lo studio dell'Avv.	
	Giuseppe Torre, che dichiara di volere ricevere ogni comunicazione	
	e/o notificazione inerente al presente grado di giudizio all'indirizzo	
	p.e.c. dianzi trascritto ovvero al numero di fax 081-19570269	
	- appellato -	
	per l'annullamento e/o la riforma	
	della sentenza n. 254/2022 pronunciata tra le parti dalla Sezione	
	giurisdizionale regionale della Corte dei conti per la Toscana, in	
	composizione monocratica, depositata il 6 settembre 2022, e notificata	
	a mezzo p.e.c. il 16 settembre 2022.	
	Uditi , nella pubblica udienza dell'11 settembre 2024, tenutasi con	
	l'assistenza del segretario d'udienza Dr.ssa Lucia Pellegrino, il relatore,	
	Cons. Antonio Palazzo, e l'Avv. Preden per l'appellante INPS, nessuno	
	presente per l'appellato XX, come da verbale di udienza.	
	Esaminati l'atto di appello, la memoria di costituzione dell'appellato,	
	nonché gli ulteriori atti e documenti del fascicolo di causa.	
	2	

	Ritenuto in	
	FATTO	
	1. Con l’impugnata sentenza n. 254/2022, la Sezione giurisdizionale	
	regionale della Corte dei conti per la Toscana, in composizione	
	monocratica, in accoglimento del ricorso presentato dal sig. XX	
	XX, ha accertato il suo diritto alla corresponsione dell’indennità	
	speciale annuale di cui all’art. 111 del d.P.R. n. 1092/1973 con	
	decorrenza dal 1° maggio 2018 e fino al 30 aprile 2022, e,	
	conseguentemente, ha condannato l’I.N.P.S. a corrispondere in suo	
	favore il beneficio di cui si tratta e delle somme arretrate, maggiorate	
	degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, quest’ultima	
	limitatamente ai periodi in cui l’indice di svalutazione monetaria risulti	
	superiore al tasso degli interessi legali.	
	1.2. Il Giudice di prime cure ha motivato l’accoglimento del ricorso	
	presentato dal sig. XX rilevando come la corretta esegesi dei	
	commi 1 e 2 dell’art. 104 del d.P.R. n. 1092/1973, la cui <i>ratio</i> è	
	rivenibile nell’esigenza di “(...) rafforzare la tutela di coloro che, seppur	
	<i>rientranti nelle categorie meno gravi della prima, siano comunque</i>	
	<i>incollocabili per il pericolo di pregiudizio ai colleghi di lavoro e/o alle</i>	
	<i>infrastrutture.”</i> (pag. 7 della sentenza).	
	Invero, la collocazione “ <i>topografica</i> ” di tali disposizioni e di quelle	
	contenute nell’art. 111 nell’ambito del medesimo testo normativo	
	(titolo VI del d.P.R. n. 1092/73, rubricato “ <i>assegni accessori</i> ”), conduce a	
	ritenere che l’assimilazione “ <i>a tutti gli effetti</i> ” degli invalidi provvisti di	
	assegno di incollocabilità (e fintanto che permanga tale assegno) agli	
	3	

	invalidi titolari di pensione privilegiata di prima categoria non	
	riguardi il solo <i>quantum</i> del trattamento pensionistico – ove così fosse,	
	osserva il Giudicante di prime cure, la previsione del comma 2 sarebbe	
	sostanzialmente superflua perché replicherebbe il contenuto della	
	previsione del comma 1 – ma concerna anche gli altri benefici	
	previdenziali che sono riconosciuti ai secondi, tra cui l’indennità	
	speciale annua di cui all’art. 111 del citato d.P.R.	
	2. Con l’odierno appello l’I.N.P.S. ha chiesto la riforma, con ogni	
	conseguente provvedimento, della sentenza dianzi menzionata.	
	Al riguardo, l’appellante si duole che il Giudice di prime cure sarebbe	
	incorso nella specie nella violazione degli artt. 104 e 111 del d.P.R. n.	
	1092/73, in quanto l’interpretazione da esso offerta della citata	
	normativa di riferimento - costituente la <i>ratio decidendi</i> della sentenza	
	impugnata - sarebbe in contrasto con il principio di specialità delle	
	prestazioni previdenziali e con il criterio ermeneutico <i>ubi lex voluit dixit</i> .	
	3. Con memoria depositata in data 16 luglio 2024 si è costituito	
	nell’odierno giudizio di appello il sig. XX con il patrocinio	
	dell’Avv. Parisi del Foro di Napoli, il quale ha eccepito l’infondatezza	
	dell’appello proposto <i>ex adverso</i> di cui ha, pertanto, chiesto il rigetto,	
	con vittoria di spese, diritti e onorari di causa, con conseguente	
	conferma della sentenza impugnata.	
	5. All’udienza pubblica dell’11 settembre 2024, il difensore	
	dell’appellante ha insistito per l’accoglimento dell’appello; indi, non	
	essendo comparso nessuno per l’appellato regolarmente costituito in	
	giudizio, la causa è stata trattenuta in decisione.	
	4	

	Considerato in	
	DIRITTO	
	L'appello è infondato e va respinto.	
	1. Con un unico motivo di diritto, rubricato “ <i>Violazione degli artt. 104 e</i>	
	<i>111 del d.P.R. n. 1092/1973</i> ”, l’Istituto previdenziale appellante lamenta	
	l’erroneità della sentenza impugnata perché l’ermeneusi operata dal	
	Giudice di prime cure della normativa di riferimento, sulla cui base il	
	ricorso <i>ex adverso</i> è stato accolto, sarebbe collidente:	
	• “(...) <i>in primo luogo, con il principio di specialità delle prestazioni</i>	
	<i>previdenziali, che, a fini di garantire la tenuta finanziaria del sistema</i>	
	<i>previdenziale;</i>	
	• <i>e più in generale del bilancio dello Stato, devono essere previste in una</i>	
	<i>norma di legge che ne detti esplicitamente le condizioni, non potendo farsi</i>	
	<i>derivare il diritto ad una prestazione economica a carico dello Stato</i>	
	<i>dall’interpretazione di un inciso, nella specie quello contenuto nel secondo</i>	
	<i>comma del ripetuto art. 104 (...)”.</i>	
	1.2. Inoltre, opina l’appellante, nel caso di specie la soluzione accolta	
	dal Giudice di prime cure sarebbe altresì in contrasto con il criterio	
	ermeneutico “ <i>ubi lex voluit dixit</i> ”, talché ove il Legislatore avesse voluto	
	estendere anche ai titolari di assegni di incollocabilità la fruizione del	
	beneficio di cui all’art. 111 del d.P.R. n. 1092/73 lo avrebbe stabilito	
	espressamente.	
	Di qui la conclusione che la locuzione “ <i>a tutti gli effetti</i> ”, contenuta nel	
	comma 2 dell’art. 104 del citato d.P.R., non può che intendersi riferita	
	ad altri benefici di carattere non economico e/o finanziario.	
	5	

1.3. Sotto altro profilo, la difesa dell'appellante espone nella discussione orale che la soluzione interpretativa seguita dal Giudice di prime cure oblitererebbe la circostanza, ritenuta dirimente, che l'assegno di incollocabilità e l'indennità speciale annua sono benefici entrambi rivolti a tutelare la medesima situazione di bisogno generata dalla mancata possibilità da parte dell'interessato di prestare attività lavorativa.

Conseguentemente, ad avviso dell'appellante I.N.P.S., tali benefici non sarebbero cumulabili, essendo le condizioni che fondano il riconoscimento del diritto all'indennità speciale annua "assorbite" da quelle che danno luogo al riconoscimento del diritto all'assegno di incollocabilità.

2. Il motivo è infondato e va respinto.

2.1. Va, in premessa, rammentato che secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, che il Collegio condivide:

"al giudice compete solo di interpretare la norma nei limiti delle opzioni ermeneutiche più corrette dell'enunciato (...); sicché l'attività interpretativa giudiziale è segnata, anzitutto, dal limite di tolleranza ed elasticità dell'enunciato, ossia del significante testuale della disposizione che ha posto, previamente, il legislatore, e dai cui plurimi significati (e non oltre) muove necessariamente la dinamica dell'inveramento della norma nella concretezza dell'ordinamento ad opera della giurisprudenza stessa (Cass., sez. un., 11 luglio 2011, n. 15144; 22 giugno 2018, n. 16957; 31 ottobre 2018, n. 27755; 28 gennaio 2021, n. 2061)" (così, in termini, Cass., sez. un. 23 novembre 2021, n. 38596).

2.2. Ciò posto, ritiene il Collegio che, contrariamente a quanto opinato dall'appellante, che lamenta nella specie la lesione di un asserito principio di specialità delle prestazioni previdenziali e del criterio ermeneutico *"ubi lex voluit dixit"*, il Giudice di prime cure ha interpretato gli enunciati normativi rilevanti nella fattispecie sottoposta al suo giudizio facendo corretta applicazione del criterio ermeneutico declinato dall'art. 12, primo periodo, delle disposizioni preliminari al codice civile, che *"nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore."*.

2.3. il Giudice di prime cure, infatti, ha attribuito alla locuzione *"a tutti gli effetti"* contenuta nel comma 2 dell'art. 104 del d.P.R. n. 1092/1973 il senso che discende direttamente dal significato proprio delle parole, secondo la connessione di esse, impiegate dal Legislatore, il quale, con tale locuzione, in maniera chiara e inequivoca (*"ubi lex voluit dixit"*), ha inteso stabilire una piena assimilazione (per l'appunto, *"a tutti gli effetti"*) della posizione degli invalidi provvisti di assegno di incollocabilità a quella degli invalidi iscritti alla prima categoria.

2.4. Ne discende, dunque, che l'indennità speciale annua di cui all'art. 111 del medesimo d.P.R., in quanto riconosciuta agli invalidi iscritti alla prima categoria con la sola condizione che non svolgano (alla data del 1° dicembre di ogni anno) *"(...) una attività lavorativa in proprio o alle dipendenze di altri (...)"*, non può che essere riconosciuta alle medesime condizioni, *"per la contraddizione che nol consente"*, anche agli invalidi provvisti di assegno di incollocabilità per la durata di detto assegno.

2.5. Del pari non convincente è l'ulteriore argomento esposto in sede di discussione orale dall'appellante Istituto previdenziale, secondo cui l'assegno di incollocabilità e l'indennità speciale annua sono benefici entrambi rivolti a tutelare la medesima situazione di bisogno, talché non potrebbero essere cumulati.

Invero, la prospettata identità di *ratio* tra i due benefici di cui si tratta non solo risulta indimostrata, ma è contraddetta dalla piana lettura dei disposti normativi in esame, da cui emerge l'irriducibilità dei due istituti in questione (assegno di incollocabilità di cui all'art. 104 e l'indennità speciale annua di cui all'art. 111 del d.P.R.) alla medesima *ratio*, essendo differenti:

- i presupposti previsti per la relativa attribuzione;
- e le necessità assistenziali che mirano a soddisfare.

D'altronde, l'asserita non cumulabilità dei due benefici in questione dovrebbe trovare fondamento in un'apposita disposizione di legge che così disponga, considerato che il Legislatore, quando ha ritenuto che due benefici non possano essere cumulati, lo ha previsto espressamente (si veda l'art. 105 del medesimo d.P.R., secondo cui *"L'assegno di incollocamento e l'assegno di previdenza non sono cumulabili tra loro né con l'assegno di incollocabilità né con l'indennità integrativa speciale e con le quote di aggiunta di famiglia."*).

3. Per le ragioni esposte l'appello dell'I.N.P.S. va dunque rigettato, con conferma integrale della sentenza impugnata.

4. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate, secondo i parametri generali di cui all'art. 4, co. 1, con riferimento alle

	fasi del giudizio di cui al co. 5, lett. a), b) e d), del medesimo articolo,	
	avuto riguardo al valore della causa, individuato ai sensi dell'art. 5, co.	
	1 e 6, e in applicazione della tabella 4 del D. Min. Giust. n. 55/2014, a	
	favore della parte appellata nella misura indicata in dispositivo, oltre	
	spese generali e accessori come per legge.	
	5. Non vi è luogo a provvedere per le spese di giudizio.	
	P.Q.M.	
	la Corte dei conti, terza sezione giurisdizionale centrale d'appello,	
	definitivamente pronunciando,	
	RESPINGE	
	l'appello n. 60357 proposto dall'I.N.P.S. contro la sentenza n. 254/2022	
	della Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti per la	
	Toscana, in composizione monocratica, depositata il 6 settembre 2022.	
	Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 3.290,00	
	(tremiladuecentonovanta/00), oltre spese generali e accessori come per	
	legge, a favore del difensore della parte appellata, Avv. Claudio Parisi,	
	dichiaratosi antistatario.	
	Nulla per le spese di giustizia.	
	Manda alla segreteria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.	
	Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell'11 settembre 2024.	
	L'ESTENSORE IL PRESIDENTE	
	Antonio Palazzo Tammaro Maiello	
	F.to digitalmente F.to digitalmente	
	Depositata in Segreteria il 10/06/2025	
	IL DIRIGENTE	
	F.to digitalmente	
	9	

	DECRETO	
	Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del	
	Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196,	
	DISPONE	
	che a cura della Segreteria sia apposta l'annotazione di cui al comma 1	
	di detto articolo 52, a tutela dei diritti della parte privata.	
	Il Presidente	
	Tammaro Maiello	
	F.to digitalmente	
	Depositato in Segreteria il 10/06/2025	
	Il Dirigente	
	F.to digitalmente	
	In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell'art. 52 del	
	Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione	
	omettere le generalità e gli altri dati identificativi della parte privata.	
	Roma, 10/06/2025	
	Il Dirigente	
	F.to digitalmente	
	10	